

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

### INTERROGAZIONI

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2002

---

**Presidenza del presidente PEDRIZZI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 9
MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	3
ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	5, 9
* GUERZONI (DS-U) . . . . .	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	10

---

**N.B.:** *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

*L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00224, da me presentata.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione 3-00224 si lamenta che, malgrado l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che per il periodo dicembre 2001-gennaio 2002 i contribuenti non avrebbero ricevuto «avvisi bonari», cartelle esattoriali e «comunicazioni di irregolarità», sarebbero già state spedite le cartelle relative alle dichiarazioni del passato e al modello Unico 2000; pertanto, si chiede di conoscere le iniziative che si intende adottare in proposito, nonché quelle per far fronte al gran numero di avvisi e comunicazioni sbagliate.

Al riguardo, in via preliminare, si rileva che l'Agenzia delle entrate ha confermato di non procedere, per il periodo dicembre 2001-gennaio 2002, all'invio di avvisi bonari, cartelle di pagamento e comunicazioni di irregolarità; questo al fine di consentire ai contribuenti un *changeover* più sereno, come peraltro riportato nella interrogazione stessa.

Per quanto concerne le cartelle relative al modello Unico 2000 che, come sostenuto nell'interrogazione, sarebbero già state spedite ai contribuenti, si precisa che le somme dovute, a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e non versate dai contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione relativa agli esiti del controllo, sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come si evince dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto, considerato che il termine di scadenza per l'emissione delle cartelle esattoriali relative al modello Unico 2000, anno di imposta 1999, scade il 31 dicembre 2003, le stesse non sono state inviate ai contribuenti in quanto non ancora emesse.

Relativamente, poi, all'invio di avvisi bonari e di comunicazioni di irregolarità, si rileva che gli uffici sono tenuti, sia in base allo Statuto dei diritti del contribuente che alla vigente normativa tributaria, a comunicare al contribuente l'esito del controllo formale nei casi in cui dallo stesso emergono differenze rispetto ai dati dichiarati.

Il suindicato Statuto prevede, altresì, che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

Pertanto, grazie a queste misure, volte a potenziare il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, al contribuente viene offerta la possibilità di dissipare eventuali incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e, conseguentemente, di risolvere in via amministrativa controversie che potrebbero determinare un'infruttuosa attività contenziosa.

La predetta Agenzia delle entrate ha comunicato che eventuali errori negli avvisi e nelle comunicazioni sono attribuibili, tra l'altro, alle procedure previste per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni e ai vari passaggi dei dati originari fino all'acquisizione definitiva nel sistema dell'Anagrafe tributaria presso cui può non risultare l'abbinamento tra la dichiarazione e il versamento effettuato.

Questo soprattutto per quello che riguarda anche le annualità precedenti alla spedizione telematica della dichiarazione in quanto non c'erano procedure uniformi sul territorio. Quindi, può essere accaduto che qualche dato non venisse raccolto dal sistema. Proprio allo scopo di ovviare a tali inconvenienti, nello schema di regolamento che apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, sono state previste misure per razionalizzare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti connessi con la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per migliorare ulteriormente la qualità e la tempestività della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni stesse, nel rispetto dei diritti e delle garanzie dovute ai contribuenti.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria si è attivata per la riduzione dei codici-tributo dagli attuali 400 a circa 180. La questione dei codici tributo è anch'essa una delle fonti di errore perché accade frequentemente che il contribuente indichi un codice tributo rispetto ad un altro e quindi che non siano direttamente confrontabili le cifre con il tributo che deve essere versato. Posso anche aggiungere che la presentazione di questo progetto, che ormai è giunto al termine, e l'entrata in vigore di questa riduzione di codici tributo avverranno in tempi molto brevi, tanto che si prevede che, al massimo nel mese di marzo, si potranno utilizzare i nuovi codici e, quindi, ridurre anche per questa via i possibili errori.

È in corso di predisposizione, altresì, un servizio Internet che consentirà al contribuente l'agevole individuazione del codice tributo relativo al versamento da effettuare; ciò, in considerazione del fatto che una delle cause più frequenti di errore che porta poi all'emissione di cartelle di pagamento cosiddette «pazze» è costituita proprio dalla difficoltà di individuare il codice stesso. Non solo, sarà anche possibile vedere l'esempio di compilazione del modello F24 in modo da consentire un'ulteriore riduzione di errori.

In ordine, infine, ai circa 300 milioni di euro riscossi dall'Erario, si conferma – come fra l'altro ribadito dall'Agenzia delle entrate – che numerose comunicazioni di irregolarità, inviate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate nel 1999, relativamente al periodo di imposta 1998, sono state definite dai contribuenti.

Non è, infine, priva di rilievo la riduzione ad un terzo delle sanzioni, di cui beneficia il contribuente nel caso di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica delle imposte. Infatti, in base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 462 del 1997, l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto di imposta provvede a pagare, con le modalità previste per il versamento mediante delega, le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale si comunica l'esito della liquidazione.

Da quanto rappresentato, emerge che l'Amministrazione finanziaria sta adottando tutte le iniziative opportune a ridurre, come auspicato dall'interrogante, il numero di avvisi e cartelle esattoriali non regolari e migliorare, in tal modo, il suo rapporto con il contribuente.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, sono parzialmente soddisfatto. Devo prendere atto delle intenzioni del Governo di migliorare la situazione, ma in particolare, per quanto riguarda le cosiddette cartelle «pazze», migliaia di avvisi sono pervenuti ai contribuenti – non escluso il sottoscritto – che hanno dovuto produrre tutta la documentazione degli anni trascorsi. Intendo solo sottolineare che tale modo di procedere ha come risultato solo quello di creare un disagio perché, pur essendo i versamenti già stati effettuati conformemente alle somme indicate, occorre produrre nuovamente la documentazione a suo tempo già prodotta o indicata nei modelli predisposti. Ciò significa creare una serie di disagi al contribuente che ha poi puntualmente potuto dimostrare che sia i conteggi, e quindi l'aspetto formale, che le imposte pagate, l'aspetto sostanziale, erano stati pienamente rispettati. Occorrerà riprendere, quindi, il discorso sulla funzionalità e sull'efficienza delle agenzie fiscali, così come sono state configurate dal precedente Governo.

Segue ora l'interrogazione 3-00223, presentata dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, è un argomento scottante quello che viene posto all'attenzione dal senatore Guerzoni. Più precisamente, si pongono quesiti in ordine alla rinegoziazione dei tassi applicati ai mutui agevolati in corso di ammortamento.

In proposito, in premessa, si richiama l'articolo 29 della legge n. 133 del 1999, recante «Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati», che prevede che gli enti concedenti contributi ai sensi di una serie di provvedimenti sull'edilizia agevolata, nonché i beneficiari dei medesimi contributi, possono richiedere alle banche la rinegoziazione dei contratti di

finanziamento, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al tasso effettivo globale medio (TEG), in vigore per le «medesime operazioni», ai sensi della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura.

Con regolamento n. 110 del 2000, questa Amministrazione ha dato attuazione al menzionato articolo 29, prevedendo l'obbligo di rinegoziazione per le banche e disciplinando le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per l'applicazione del nuovo tasso. Sulla base di tale disciplina risultano oggi presentate la quasi totalità delle domande di rinegoziazione.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – la legge finanziaria per il 2001 – ha stabilito che ai fini dell'applicazione del citato articolo 29 della legge n.133 del 1999, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento.

La stessa disposizione ha attribuito conseguentemente a questa Amministrazione il compito di provvedere alle opportune integrazioni del precedente decreto del 22 settembre 1998, con il quale, in forza della legge n. 108 del 1996, erano state individuate le operazioni creditizie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

Pertanto, con provvedimento del 4 aprile 2001, adottato dopo aver sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, si è provveduto all'integrazione del predetto decreto del settembre 1998, individuando come categoria di riferimento quella dei mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento.

La Banca d'Italia e l'ABI, ciascuna per la propria competenza, hanno rappresentato una serie di problematiche relative alla definizione dei tassi d'interesse sui mutui di riferimento.

La Banca d'Italia, in particolare, incaricata di effettuare la rilevazione, ha comunicato – si aprono le note dolenti – che il tasso di riferimento è risultato essere del 12,17 per cento, e dunque notevolmente più elevato di quello posto a base delle domande di rinegoziazione presentate in vigenza della normativa originaria.

Il quadro complessivo della vicenda è ancor più complicato dal contenzioso pendente sul citato regolamento di base, contestato sia da parte dell'ABI, che critica l'obbligatorietà della rinegoziazione, sia da parte di altri soggetti, che chiedono di procedere alla rinegoziazione dei mutui in base alla vigente normativa.

La complessità della questione ha fatto sì che essa fosse oggetto di esame anche durante l'*iter* parlamentare del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002; in tale sede un emendamento presentato il 13 novembre dello scorso anno, inteso a determinare al 7 per cento la misura del tasso di rinegoziazione dei mutui agevolati *ex lege* n. 133 del 1999, risulta essere stato respinto dal Senato. Allo stato è pertanto necessario giungere alla conclusione del procedimento relativo alla rilevazione dei tassi, ai

sensi della legge finanziaria per l'anno 2001. E qui abbiamo l'indicazione della Banca d'Italia che fa riferimento al 12,17 per cento, con tutte le problematiche che tale indicazione comporta.

In realtà nella passata legislatura – su questo spero di essere imprecisa al massimo nell'ambito di un punto percentuale – era stato detto che il tasso sarebbe stato tra l'8 e il 9 per cento. Si determina quindi una diversità di opinione e di attesa da parte di coloro che rinegoziano, vale a dire i mutuatari, che non sono affatto contenti del fatto che si proceda in una direzione diversa da quella auspicata.

Voglio ancora precisare che la rinegoziazione ad un tasso inferiore a quello precedentemente stabilito può essere effettuata d'iniziativa delle banche, d'intesa con le controparti. Non si ravvisano, infatti, ostacoli giuridici che impediscano alle banche di adottare un tasso inferiore a quello indicato dalle autorità.

Sempre in risposta al senatore Guerzoni, concludo rilevando che il provvedimento invocato è in via di emanazione. Noi non ci sottraiamo all'indicazione del tasso, anche se ho però anticipato qual è la misura prevista. Tra l'altro, non è affatto ignoto che l'Amministrazione, in seguito a contenzioso aperto in Lombardia presso il TAR, si è vista richiedere da quest'ultimo tutta la documentazione della Banca d'Italia relativa al semestre 2001, che noi non possiamo contestare. Non possiamo dire che la rivalutazione che è stata fatta non corrisponde al vero. Noi abbiamo un potere diverso, nel senso che possiamo accertare in che modo si è arrivati a questa definizione. Non intendiamo neanche sottrarci – ma riteniamo di poterlo fare solo dopo l'emanazione del provvedimento di indicazione – ad un tavolo che possa consentire un incontro tra l'ABI e le associazioni dei consumatori, come viene indicato nella parte conclusiva dell'interrogazione del senatore Guerzoni.

GUERZONI (*DS-U*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Armosino per l'attitudine costruttiva con la quale ha risposto ed anche per i tempi della risposta, che, seppure non regolamentari, nella sostanza sono stati rispettati.

Non mi ritengo invece soddisfatto della risposta. Al di là della mia insoddisfazione personale, ritengo che, se fossero stati presenti gli interessati, l'insoddisfazione sarebbe stata espressa in termini molto duri. In ogni caso, alla fine saranno i mutuatari a dire se il Governo ha risposto adeguatamente alle questioni per le quali si è giunti alla presentazione dell'interrogazione.

Il Presidente ricorderà che quando si esaminò in Senato il decreto sui mutui usurari, di cui fui relatore, convenimmo di non accogliere alcuni emendamenti, che cercavano di risolvere la questione all'esame, per due ragioni: da un lato, perché lo Stato di diritto ha le sue leggi, e dall'altro perché quell'intervento era già straordinario rispetto alle regole di mercato. Era un intervento che molti subivano, riconoscendo l'esistenza di uno stato di necessità.

Detto questo, come parlamentare ho sempre creduto e credo ancora nella funzione specifica della Banca d'Italia. In Bicamerale sono stato addirittura assertore – poi il presidente D'Alema e la maggioranza convennero e mi sostennero – dell'opportunità di inserire la Banca d'Italia nelle previsioni costituzionali.

Ora, invece, l'onorevole Tabacci manifesta altre opinioni che non condivido, anche se la tentazione di assecondarle è molto forte di fronte a certi esiti. Il Sottosegretario converrà con me che anche per il Governo è piuttosto imbarazzante che in Italia il sistema bancario possa permettersi di assumere comportamenti così «solitari» nel contesto europeo. In nessun altro Paese della Comunità europea il sistema bancario è così vessatorio e giustificatamente invisibile ai cittadini. Questa è la realtà. Queste cose le ho sempre denunciate, anche quando vi era una maggioranza di centro-sinistra, e ho rimproverato a tutti i Governi soggezione rispetto al sistema bancario.

Ora, signor Sottosegretario, manderò ai 34.000 mutuatari dell'Emilia Romagna la sua risposta in modo da poter affrontare la questione direttamente con il Governo e le banche interessate. Apprezzo senz'altro la sua apertura verso la mia ipotesi di attivare un tavolo di confronto, anche perché negli altri Paesi – lei ha senz'altro ragione – questi problemi vengono risolti in questo modo. Sono gli istituti bancari che cercano, di loro iniziativa – e dunque senza farne carico allo Stato e al Governo – di risolvere questi contenziosi, proprio perché hanno bisogno di mantenere la fiducia del cliente.

In Italia, invece, nelle banche non si riescono ad accendere mutui con tassi che risultino inferiori l'uno rispetto all'altro, tanto che un certo giorno qualcuno ipotizzerà l'esistenza di un cartello. C'è un'attitudine monopolistica che va denunciata e lo faccio veramente a malincuore perché apprezzo il ruolo che la Banca d'Italia svolge. Considero determinante il ruolo che il sistema creditizio svolge nell'ambito della società a livello economico, ma non vi è dubbio che questi risultati giustificano purtroppo posizioni non sempre responsabili.

Signor Sottosegretario, io la incoraggerei a convocare il tavolo citato al più presto vincendo anche resistenze che immagino vi saranno. Non vi è dubbio che l'ABI mette in difficoltà anche il Governo nel momento che da un lato, a Roma e Milano, sono in pendenza suoi ricorsi e dall'altro il tasso di riferimento è fissato al 12,17 per cento! Il Governo potrebbe chiedere conto alla Banca d'Italia e all'ABI di come si giunge a questo dato. Con questo non si vuole mettere in discussione nulla, ma solo verificare i passaggi attraverso cui si giunge a questo tasso. Occorre certamente convocare questo tavolo (Governo, mutuatari, banche e regioni), anche se capisco tutte le difficoltà e anche il disagio del Governo. D'altra parte bisogna pure considerare un problema di spirito pubblico. Alcune migliaia di famiglie dovranno finire di pagare i mutui senza che si consideri che i tassi si sono anche dimezzati nel corso del tempo. C'è gente che si trova a pagare mutui con tassi fino al 23 per cento, senza che di questo si tenga minimamente conto. Non è giusto, è contrario al senso civile e anche agli



interessi dell'economia. Quando il settore edilizio assorbe tante risorse, non vi è dubbio che ciò va a detrimento di una equilibrata distribuzione delle risorse economiche, necessaria – il Presidente me lo insegna –, per il buon funzionamento di un apparato economico.

PRESIDENTE. Convengo con le sue considerazioni, senatore Guerzoni, anche perché in questo momento si stanno erogando mutui con tassi intorno al 6-7 per cento.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo raccoglie l'invito del senatore Guerzoni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni 3-00224 e 3-00223 è così esaurito.

Stante la momentanea indisponibilità del rappresentante del Governo, dovuta a motivi esclusivamente tecnici, a rispondere alle altre interrogazioni all'ordine del giorno (3-00185 e 3-00271), il loro svolgimento si intende rinviato.

*I lavori terminano alle ore 16.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

GUERZONI, MORANDO, RIPAMONTI, GIARETTA, BONAVIDA.

– *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Posto che:

circa cinquecentomila famiglie italiane che hanno contratto mutui per la casa a tasso agevolato con contributi di Stato o Regioni attendono ormai da anni di poter rinegoziare i tassi di interesse come previsto dalla legge 136/99, art. 10 (sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi della legge 108/96, art. 2) e dalla legge 133/99, che all'art. 29 prevede, per la definizione delle disposizioni attuative della rinegoziazione, un Regolamento già adottato con il decreto ministeriale n. 110 del 24/3/2000;

dopo che il suddetto decreto è stato impugnato presso il TAR del Lazio da Istituti di credito, il Parlamento, con l'art. 145, Comma 62 della legge 338/2000, ha stabilito che ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge 133/99, in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per la casa, «il tasso effettivo globale medio è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento» e che la determinazione concreta di tale nuovo parametro di rinegoziazione debba avvenire attraverso l'adozione di norme regolamentari integrative del decreto 22/9/98 da formulare sulla base di un «parere» della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

in data 8/2/2001 il Governo, in sede di Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in risposta ad una interrogazione parlamentare, affermava che «secondo informazioni assunte per vie brevi presso la Banca d'Italia risulta che il parere è in fase di avanzata elaborazione;

considerato che:

ad ormai un anno dalle assicurazioni fornite dal Governo le determinazioni ministeriali previste dall'art. 145, comma 62, della legge 338/2000, necessarie per definire il parametro per la rinegoziazione dei mutui agevolati per la casa, non risultano ancora adottate;

ciò alimenta giustificate preoccupazioni e proteste da parte dei mutuatari, delle associazioni dei consumatori e delle Regioni poiché non vi è dubbio che il perdurare ulteriore della inapplicazione delle norme già vigenti per la possibile rinegoziazione dei mutui, oltre al rischio che molte famiglie abbiano estinto i mutui senza alcun risparmio, provoca conseguenze pesanti sui mutuatari – in genere famiglie dai redditi medio bassi e con mutui a tassi che vanno dal 13% al 20%! – e sulle possibilità di

investimento in edilizia sociale delle Regioni tanto che si valuta ad esempio, da parte dell'Osservatorio Economico della Federconsumatori di Modena, che i mancati risparmi, in assenza di rinegoziazione, possano ammontare da 1000 a 1500 miliardi l'anno,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo non abbia ancora proceduto ad adottare il decreto che fissa i parametri per la rinegoziazione dei mutui agevolati per la casa come previsto dalla legge 338/2000, art. 145, comma 62;

qualora il «parere» della Banca d'Italia previsto dalla citata legge non fosse pervenuto, quali siano le ragioni di tale ritardo e se il Governo intenda sollecitare detto adempimento;

se, di fronte all'eventuale perdurare della deprecabile situazione denunciata, il Governo non intenda attivarsi per promuovere un confronto tra le associazioni dei consumatori, rappresentative dei mutuatari, l'ABI, in rappresentanza degli Istituti di credito, e le Regioni, affinché si possa pervenire per via negoziale a determinare un'intesa che consenta la rinegoziazione dei mutui agevolati per la casa.

(3-00223)

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 5 novembre 2001 l'Agenzia delle entrate ha comunicato che per il periodo dicembre 2001-gennaio 2002, i contribuenti non riceveranno «avvisi bonari», cartelle esattoriali e «comunicazioni di irregolarità» relative alle dichiarazioni dei redditi;

detta sospensione è necessaria per consentire un *changeover* più sereno e libero da turbamenti fiscali;

le cartelle relative alle dichiarazioni del passato e al modello Unico 2000, sono già state spedite ai contribuenti e, al termine della fase transitoria dell'unione monetaria, saranno spedite anche nel primo semestre 2002;

l'Agenzia delle entrate ha spiegato che, a seguito del controllo su 18 milioni di dichiarazioni modello Unico e modello 770 presentate nel 2000, sono risultate perfettamente regolari oltre 14 milioni di cartelle, mentre i restanti 4 milioni provengono, quasi tutti, da banche e poste, di cui però soltanto la metà contiene errori che danno luogo a una richiesta di pagamento. La maggior parte di queste ultime comunicazioni riguarda errori di calcolo compiuti nella compilazione della dichiarazione e una parte minoritaria riguarda irregolarità nei versamenti. Altri problemi interessano il mancato abbinamento tra la dichiarazione e il versamento effettuato: in questo caso l'Agenzia in questione non ha altra strada che chiedere chiarimenti tramite comunicazioni inviate agli stessi contribuenti,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare relativamente al gran numero di avvisi e comunicazioni sbagliate inviate ai contribuenti;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare riguardo alle dichiarazioni del dottor Gianni Giammarino, direttore centrale della

Gestione tributi dell' Agenzia delle entrate, circa il pagamento di oltre 300 milioni di euro fra cartelle, avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità che hanno interessato molti contribuenti, i quali hanno preferito pagare piuttosto che addentrarsi in controlli defatiganti su dichiarazioni ormai vecchie di cinque o sei anni.

(3-00224)